



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DELLA
TUSCIA

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
- DISCIPLINA A INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO -

(Allegato I.7, Sez. III, art. 32, del D.Lgs. 31.05.2023, n.36)

**PER L'ESECUZIONE DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO SPAZI
UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA PRESSO IL CENTRO SERVIZI DEL CONSORZIO REGIONALE DEL LAZIO,
VIA DELL'ELETTRONICA S.N.C RIETI**

PREMESSE

In attuazione dell'atto aggiuntivo alla convenzione operativa sottoscritta in data 12 gennaio 2023, protocollo n.702 dal CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO e L'Università degli Studi della Tuscia, approvato dal Senato Accademico nella seduta del 29 Ottobre 2024, questa amministrazione intende procedere alla realizzazione dell'intervento in oggetto.

L'intervento prevede l'esecuzione di lavori di riqualificazione e completamento degli spazi concessi in comodato d'uso all'Università degli Studi della Tuscia all'interno del Consorzio Industriale per un importo totale di euro 116.379,49, che sarà oggetto di compensazione del rimborso spese previsto all'art.5 della Convenzione Operativa.

Di seguito si riporta il Quadro Economico dell'intervento

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA			
RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO SPAZI UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA PRESSO IL CENTRO SERVIZI DEL CONSORZIO REGIONALE DEL LAZIO, VIA DELL'ELETTRONICA S.N.C RIETI			
QUADRO TECNICO-ECONOMICO			
Voci di spesa		INTERVENTO	
A) Lavori			
	Importo Lavori		68 720,30
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	1 374,41
	Totale Voce A	€	70 094,71
B) Somme a disposizione dell'amministrazione			
	Iva sui lavori di cui al punto A	€	15 420,84
	Spese per attrezzature compresa IVA (Montascale Disabili)	€	3 400,00
	Totale Voce B	€	18 820,84
C	Imprevisti	€	7 009,47
	Totale Voce C	€	7 009,47
	Importo Totale Quadro Economico	€	95 925,02

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO e DESCRIZIONE DEI LAVORI

L'appalto ha per oggetto i lavori riqualificazione di spazi in uso all'Università degli Studi della Tuscia interni al centro servizi del consorzio regionale del Lazio sito in Via dell'Elettronica Snc a Rieti. Gli interventi, riportati negli elaborati progettuali, prevedono sinteticamente l'esecuzione di:

- Impianto elettrico: integrazione dell'illuminazione di sicurezza, completamento dei componenti del quadro elettrico BT posto in cabina, installazione di un nuovo quadro elettrico esterno in prossimità delle forniture di energia;

- Impianto antincendio: installazione rilevatori incendi ove mancanti, fornitura e posa in opera di serrande tagliafuoco in alcune condotte di ventilazione;
- Impianto idrico: realizzazione rete naspì;
- opere interne: tramezzature e tamponature interne al fine di pervenire ad una corretta compartimentazione degli ambienti, manutenzione porte interne, placcatura di pareti con lastre antincendio.

Sono compresi nell' appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto con i relativi allegati.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

Della documentazione del progetto posto a base della procedura di gara, l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

Art. 2 - MODALITA' DI STIPULA DEL CONTRATTO

L'appalto sarà aggiudicato ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023 all'operatore economico che avrà presentato **il ribasso più vantaggioso sull'importo posto a base di gara**, definito come segue:

<i>Tutti gli importi sono espressi in Euro IVA esclusa</i>		Importo
a)	Importo esecuzione lavori	Euro 68 720,30
b)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	Euro 1 374,41
a+b)	Totale importo	Euro 70 094,71

L'importo esecuzione lavori al netto degli oneri della sicurezza è suddiviso nelle seguenti categorie di lavori:

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
TOTALI PER CATEGORIA							
CODICE	DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO	IMPORTO CATEGORIE	IMPORTO MISURE	IMPORTO LORDO	IMPORTO NETTO	% CORPO	%
EL.	Opere Elettriche	€ 68.720,23 (€ 33.488,88)	€ 33.488,88	€ 68.720,23 (€ 33.488,88)	€ 68.720,23 (€ 33.488,88)		100,00% 48,73%
ED	Opere Edili	(€ 24.071,64)	€ 24.071,64	(€ 24.071,64)	(€ 24.071,64)		35,03%
PI	Opere Prevenzione Incendi	(€ 11.159,71)	€ 11.159,71	(€ 11.159,71)	(€ 11.159,71)		16,24%
	TOTALE	€ 68.720,23	€ 68.720,23	€ 68.720,23	€ 68.720,23		100,00%

Il contratto è stipulato **"a misura"** e il ribasso d'asta offerto dall'aggiudicatario in sede di gara sarà applicato ai prezzi unitari di cui al computo metrico estimativo allegato al presente Capitolato Speciale di Appalto. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'art.120 del Codice e le condizioni previste dal presente CSA.

Il ribasso d'asta offerto dall'aggiudicatario in sede di gara è per lui vincolante per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 120 del Codice dei contratti Dlgs 36/2023.

Art. 3 - FORMALITÀ DEL CONTRATTO

Il contratto deve essere stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati dall'esito della procedura di gara.

Art. 4 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Per i seguenti lavori vige l'obbligo di esecuzione da parte di installatori abilitati ai sensi degli artt. 3 e 4, del DM 22.01.2008, n.37:

- a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
- b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
- c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione e aerazione dei locali;
- d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
- e) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, montacarichi, scale mobili e simili;
- f) impianti di protezione antincendio.

Art. 5 - AVVIO DEI LAVORI e TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE

L'esecuzione dei lavori ha inizio, in seguito a formale consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi

non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla data della stipulazione del contratto, previa convocazione dell'Appaltatore con un anticipo non inferiore a 5 (cinque) giorni. Ai sensi degli articoli 17e 50 del Codice e dell'art.3 dell'Allegato II.14 del Codice è sempre consentita la consegna in via d'urgenza dei lavori.

Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori è fissato in 45 (quarantacinque) giorni naturali consecutivi, decorrenti dalla data di consegna degli stessi che risulterà da apposito verbale.

L'ultimazione dei lavori è comunicata dall'Appaltatore, non appena avvenuta, per iscritto al DL, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio con l'Appaltatore. L'Appaltatore non ha diritto

allo scioglimento del contratto, né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Art. 6 - PENALI PER RITARDO

Per inosservanza dei termini di ultimazione dei lavori, potrà essere applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo del 10% dell'importo contrattuale.

Il contratto sarà risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c., a tutto rischio e danno della ditta appaltatrice, per mancata esecuzione dei lavori, per gravi difetti di lavorazione, in caso di grave inosservanza delle condizioni del presente Capitolato Speciale di Appalto ed in ogni caso non prevedibile in cui la ditta aggiudicataria ponga in essere atti o atteggiamenti tesi a danneggiare l'Amministrazione.

In tal caso l'aggiudicazione verrà annullata di pieno diritto e l'esecuzione dei lavori potrà essere affidata ad altro concorrente che segue nell'ordine in graduatoria a maggiori spese della ditta inadempiente, con diritto dell'Amministrazione al risarcimento degli eventuali danni.

Art. 7 - INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, quali l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua e l'allontanamento delle acque reflue;

b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal DL, dal CSE o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritiene di dover effettuare per la esecuzione delle opere di qualunque genere e tipo, salvo che siano ordinati dal DL o espressamente autorizzati da questa;

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili; e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal presente CSA o dal Capitolato generale;

f) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i suoi fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal DL, dal CSE o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dall'Autorità giudiziaria o anche in via cautelare dagli organi di polizia giudiziaria, in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'art. 14 del Decreto n. 81/2008, fino alla relativa revoca della sospensione;

l) il ritardo nell'inizio dei lavori addebitabile alla scelta dell'Appaltatore di richiedere il subappalto di lavorazioni da svolgersi necessariamente nella fase iniziale dei lavori, con la conseguente necessità di attendere l'esito del procedimento di autorizzazione di cui all'art. 119, commi 2 e 5 del Codice.

Non costituiscono, altresì, motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

Le cause sopra riportate non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione dei lavori o la disapplicazione delle penali.

Art. 8 - MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Tutte le attività previste dovranno essere effettuate previ accordi con la Direzione dei Lavori e il Responsabile Unico del Progetto. Per l'esecuzione di ogni intervento, oltre alle vigenti normative in materia di contratti pubblici, dovranno essere rispettate le norme in materia di igiene e di sicurezza a tutela della salute dei lavoratori impiegati.

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di

esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente CSA, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci.

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente il D.Lgs. 16.06.2017, n. 106 e gli artt.16 e 17 del Capitolato generale. In ogni caso, l'Appaltatore, sia per sé, sia per i propri subappaltatori, fornitori e subfornitori:

a) deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi alle disposizioni di cui al D.Lgs. 16.06.2017, n. 106 e ai relativi allegati, nonché alle altre normative nazionali di recepimento e attuazione del Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011. Nell'applicazione della normativa relativa ai materiali utilizzati, tutti i riferimenti all'abrogato D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246, contenuti in leggi, decreti, circolari o provvedimenti amministrativi si intendono effettuati al regolamento (UE) n. 305/2011 e al D.Lgs. 16.06.2017, n. 106;

b) deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle "Norme tecniche per le costruzioni" approvate con DM 17.01.2018 e successive modifiche che intervengano prima dell'esecuzione delle opere contemplate dalle predette modifiche;

c) è obbligato ad utilizzare materiali e prodotti per uso strutturale, identificati a cura del fabbricante e qualificati sotto la responsabilità del medesimo fabbricante:

- secondo una norma europea armonizzata il cui riferimento sia stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (lett. A), se disponibile;

- se non sia disponibile una norma europea armonizzata, con applicazione delle citate Norme Tecniche oppure con Marcatura CE se il fabbricante abbia optato per tale soluzione;

- se non ricorrono le condizioni precedenti, il fabbricante deve pervenire alla Marcatura CE sulla base della pertinente "Valutazione Tecnica europea" (ETA), oppure deve ottenere un "Certificato di Valutazione Tecnica" rilasciato dal Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, previa istruttoria del Servizio Tecnico Centrale, sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ove disponibili

Il DL può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultano conformi alla normativa tecnica, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per l'esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Art. 9 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

Ai sensi dell'art. 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n.81/2008, l'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione definitiva e, comunque, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori qualora questi siano consegnati nelle more della stipula del contratto:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), all'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) e alle casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli artt. 17, comma 1, lett. a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n.81/2008. Se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'art. 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n.81/2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi CSA sola esecuzione - Lavori di Ristrutturazione Ex Caserma Palmanova Università della Tuscia - II Stralcio 35/58 aggiornamenti; d) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'art. 14 del Decreto n.81/2008. 2.

Entro gli stessi termini sopra riportati, l'Appaltatore deve trasmettere al DL oppure al CSE qualora nominato, il nominativo e i recapiti:

- a) del proprio Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione di cui all'art. 31 del Decreto n.81/2008; b) del proprio medico competente di cui all'art. 38 del Decreto n.81/2008;
- c) l'accettazione del PSC di cui all'art. 45 e le eventuali richieste di adeguamento di cui all'art. 59;
- d) il POS di cui all'art. 46 relativo a ciascuna impresa operante in cantiere.

L'Appaltatore, qualora non venga nominato un CSE, si impegna a redigere il Piano Sostitutivo per la Sicurezza con i contenuti minimi di cui al D.lgs 81/2008 all'allegato XV punto 3.1.1.

L'Appaltatore deve assolvere agli adempimenti sopra richiamati, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi un'impresa o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Art. 10 - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

L'Appaltatore, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione, e, comunque, prima della stipula del contratto o della consegna dei lavori nel caso questa avvenga in via d'urgenza, deve predisporre e consegnare al DL o, se nominato, al CSE, un POS per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il POS, redatto ai sensi dell'art. 89, comma 1, lett. h), del Decreto n.81/2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV del predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli artt. 28 e 29 del citato Decreto n.81/2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

L'Appaltatore è tenuto ad acquisire i POS redatti dalle imprese subappaltatrici nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS compatibili tra loro e coerenti con il PSC, se esistente, e con il proprio POS.

Il POS costituisce piano complementare di dettaglio del PSC ed entra a far parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni del POS da parte dell'Appaltatore o dei subappaltatori, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Ai sensi dell'art. 96, comma 1-bis, del Decreto n.81/2008, il POS non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'art. 26 del citato Decreto n.81/2008. Il POS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall'allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014

Art. 11 - VARIAZIONE DELLE OPERE PROGETTATE

L'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita dei lavori, per sopraggiunte nuove esigenze o nuove prescrizioni legislative, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie. Le varianti saranno disciplinate secondo quanto disposto dall' art. 120 del Dlgs 36/2023. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi, soggetti al ribasso d'asta, delle lavorazioni o materiali sono valutati ai sensi dell'art.5, comma 7, dell'Allegato II.14 e precisamente:

- a) desumendoli dai prezzi di cui all'articolo 41, c. 13 del codice, ove esistenti, secondo il seguente ordine:
 - - Tariffa dei prezzi per le Opere Pubbliche Edili e Impiantistiche del Lazio ed.2023
 - Elenco regionale dei prezzi e dei costi minimi della manodopera per lavori edili, impianti tecnologici, infrastrutture a rete, lavori stradali e impianti sportivi per l'esecuzione di opere pubbliche - Aggiornamento 2023 Regione Umbria
 - Prezzario dei Lavori della Toscana - anno 2025
- b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, ed approvati dal RUP.

Art. 12 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI

Il prezzo d'appalto, diminuito come si è detto del ribasso offerto e sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato Speciale di Appalto, si intende accettato dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza a tutto suo rischio e quindi fisso ed invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità, salvo l'applicazione delle disposizioni di cui all'art 60 e 120 del Dlgs 36/2023.

Art. 13 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- a) il presente CSA;
- b) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto posto a base della procedura di gara
- c) l'elenco dei prezzi unitari
- d) il PSC qualora esistente
- e) il POS
- f) il computo metrico estimativo, ai sensi dell'art.31, dell'Allegato I.7, che tuttavia non è vincolante, né per quanto riguarda i prezzi unitari, né per quanto riguarda le quantità

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- a) il Codice, con i suoi allegati;
- b) il Decreto n.81/2008;
- c) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19.04.2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente CSA o non previsto da quest'ultimo.

Art. 14 - SUBAPPALTO

L'eventuale subappalto o affidamento in cottimo è disciplinato dall'art. 119 del Dlgs 36/2023 (Codice). Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice, non può essere affidata a terzi, né in subappalto, né con altri mezzi:

- a) l'integrale esecuzione dei lavori oggetto del contratto;
- b) la prevalente esecuzione dell'esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

I subappalti e gli affidamenti in cottimo devono essere preventivamente autorizzati dalla Stazione appaltante a seguito di apposita istanza dell'Appaltatore.

L'Appaltatore può affidare in subappalto le lavorazioni comprese nel contratto, previa autorizzazione della Stazione appaltante, a condizione che:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni da eseguire;
- b) non sussistano a carico del subappaltatore cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro I del Codice.

L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, ivi compresi obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Art. 15 - GARANZIA DEFINITIVA

L'operatore economico che sarà aggiudicatario dell'appalto in oggetto dovrà prestare la "garanzia definitiva" di cui all'art.117 del D.Lgs. 36/2023, il cui importo sarà determinato secondo quanto disposto al comma1 del medesimo articolo. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento, e l'aggiudicazione alla Ditta che segue nella graduatoria.

La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e resta vincolata con le modalità previste dalla normativa vigente.

La cauzione definitiva deve anche prevedere l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi del comma 7 del citato art.117.

Le garanzie di cui al presente articolo saranno versate secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art. 16 - OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE

Ai sensi dell'art.117, comma 10, del Codice, l'Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e, comunque, decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Art. 17 - ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

Ai sensi dell'art.125, comma 1, del Codice, è dovuta all'Appaltatore una somma, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, a titolo di anticipazione del prezzo, da erogare entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP, anche nel caso di consegna in via d'urgenza nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell'art.17, commi 8 e 9, del Codice, quale unica condizione indispensabile affinché si formi un vincolo giuridico tra le parti. Ove non motivata, la ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'art.1282 Codice Civile.

Per effettivo inizio dei lavori si intende la definizione ricostruita dalla giurisprudenza in materia edilizia e urbanistica, e in ogni caso le condizioni che rendono palese l'effettivo intendimento dell'Appaltatore di eseguire e avanzare regolarmente nella realizzazione del lavoro. Non hanno effetto a tale scopo la mera predisposizione del cantiere, le opere provvisorie, le forniture a piè d'opera, le prestazioni che di per sé sole, considerate autonomamente e in funzione dell'entità e della consistenza oggettiva del lavoro, non creano valore aggiunto quali gli scavi e le demolizioni. A tal scopo, non sono idonei lavori fittizi o simbolici, non oggettivamente significativi di un effettivo intendimento dell'Appaltatore di procedere all'esecuzione dei lavori sino alla loro ultimazione.

L'erogazione dell'anticipazione, ove effettuata, è subordinata alla prestazione, da parte dell'Appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:

- a) importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato, altresì, del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori;
- b) la garanzia è automaticamente e gradualmente ridotta in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all'integrale compensazione;

c) la garanzia deve essere emessa da uno dei soggetti di cui all'art.106, comma 3, del Codice, in conformità al DM 16.09.2022, n.193, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato del predetto decreto.

L'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.

L'anticipazione è revocata se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali per ritardi imputabili all'Appaltatore. In tale caso, l'Appaltatore ha l'obbligo di restituire alla Stazione appaltante l'anticipazione, compresi gli interessi legali sulla somma restituita con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

In caso di revoca dell'anticipazione, se l'Appaltatore non restituisce l'importo dell'anticipazione, la Stazione Appaltante procede all'escussione della garanzia, salvo che l'Appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

Art. 18 - PAGAMENTI IN ACCONTO E SALDO

I pagamenti saranno effettuati nella misura del 90% al termine dei lavori con il saldo dell'ulteriore 10% ad emissione del certificato di Regolare Esecuzione da redigere entro i successivi tre mesi.

Per ogni pagamento dovrà essere emessa regolare fattura elettronica che dovrà essere intestata ed inoltrata a "Università degli Studi della Tuscia - Servizio Tecnico e Gestione Ambientale - Via S. Maria in Gradi, 4 - 01100 Viterbo" Codice univoco ufficio: 0B6HOR.

Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura elettronica, firmata digitalmente e inviata al sistema di interscambio che la trasmette alla Stazione Appaltante, e secondo le vigenti disposizioni fiscali, contenente:

- a) l'indicazione del titolo dell'intervento oggetto del servizio (es.: "Lavori di ...");
- b) l'indicazione del CIG della relativa gara
- c) l'indicazione del CUP ove presente
- d) l'indicazione delle modalità di riscossione, completa di codice IBAN del conto dedicato oppure altro conto dedicato in caso di variazione;
- e) l'annotazione degli estremi determinazione di affidamento e del contratto cui la fattura si riferisce;
- f) il numero e la data della fattura;
- g) gli estremi identificativi dell'intestatario;
- h) l'importo (con imponibile distinto dall'IVA);
- i) l'indicazione dettagliata dell'oggetto dell'attività prestata;

Le fatture che non riporteranno tutti gli elementi sopra descritti, saranno rifiutate.

Ogni pagamento è, altresì, subordinato:

- a) all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'art. 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013;
- b) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'art. 80 in materia di tracciabilità dei pagamenti.

Art. 19 - TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 8, della L. 13.08.2010, n.136 e ss.mm.ii., l'Appaltatore e i subappaltatori devono comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi indicativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il Codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicare è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza.

Art. 20 - PERSONALE DELL'IMPRESA

La Ditta si impegna ad eseguire i lavori con personale tecnico dotato di provata capacità professionale. La Ditta è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.

La Ditta, nei riguardi del personale dipendente, è tenuta all'esatta osservanza di tutte le leggi regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dell'appalto, in particolare l'appaltatore si impegna ad applicare integralmente ai propri dipendenti il contratto nazionale di lavoro di categoria e gli eventuali accordi locali ed aziendali integrativi dello stesso.

In caso di inadempienza della Ditta a tali obblighi, accertata da parte dell'Amministrazione, si procederà come da vigenti normative.

Art. 21 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

Sarà obbligo dell'aggiudicatario di adottare nella esecuzione dell'appalto tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni pubblici e privati.

Ogni responsabilità, nel caso di infortuni e danni di qualsiasi genere, ricadrà pertanto sull'impresa, restando salvi da ogni responsabilità la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla Direzione.

L'appaltatore è tenuto all'osservanza delle norme vigenti per le assicurazioni sociali derivanti da legge e da contratto collettivo di lavoro nonché al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali messi a carico dei datori di lavori ed ogni altro onere previsto dalle vigenti leggi e dai contratti di categoria in vigore.

Per tutto quanto non espressamente regolato nel contratto e nel presente Capitolato Speciale di Appalto si applicano le disposizioni concernenti le opere pubbliche dello Stato.

L'Impresa è tenuta inoltre all'osservanza delle Leggi, regolamenti e prescrizioni vigenti emanate dalle autorità competenti in materia di lavori pubblici, di materiali da costruzione, di impianti e di sicurezza ed igiene del lavoro o comunque attinenti ai lavori oggetto del presente appalto.

Art. 22 - ULTERIORI ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE.

Oltre a quanto specificato nel presente Capitolato Speciale di Appalto saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi seguenti:

- spese di trasferta e per qualsiasi mezzo e attrezzatura necessari all'espletamento dei lavori in conformità con le leggi vigenti in materia di sicurezza e dei lavoratori impiegati;
- tutte le spese, tasse e imposte di bollo inerenti e conseguenti al contratto di appalto ad eccezione dell'I.V.A.

Art. 23 - PATTI E PROTOCOLLI DI INTEGRITÀ E LEGALITÀ E DOVERI COMPORTAMENTALI

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della L. 06.11.2012, n.190 e ss.mm.ii., con la partecipazione alla gara, si è impegnato ad accettare e a rispettare il "Patto di Integrità dell'Università della Tuscia", che costituisce parte integrante del successivo contratto d'appalto anche se non materialmente allegato.

Art. 24 - DIVIETO DI CESSIONE

È fatto espresso divieto di cessione totale o parziale del contratto.

Art. 25 - DOMICILIO E FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che non si saranno potute risolvere saranno attribuite alla competenza del Foro di Viterbo. Viene esclusa la competenza arbitrale.

Art. 26 - RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Il Responsabile Unico del Progetto è l'Architetto Cristina Ricci, Responsabile Ufficio Edilizia Generale dell'Università della Tuscia, email: cristina.ricci@unitus.it tel: 0761357970

Consorzio Industriale del Lazio - Sede di Rieti

Università degli studi della Tuscia
